

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2004, n. 13

Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”

1. I commi 3 e 7 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, sono abrogati.

Art. 2

Novellazione dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e ulteriori disposizioni transitorie in materia di espropriazione per pubblica utilità

1. Il comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:

“2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al DPR n. 327/2001, riferite all'esecuzione:

- a) di lavori pubblici di competenza regionale;
- b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.”

2. Il comma 8 dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:

“8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, “Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità”, abrogata ai sensi dell'articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001”.

3. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 dai comuni e dalle province dalla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, fino all'entrata in vigore della presente legge, in relazione ai procedimenti di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali la pubblica utilità sia già stata dichiarata alla data di entrata in vigore del DPR 8 giugno n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 21 maggio 2004

Galan

INDICE

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”
- Art. 2 - Novellazione dell'articolo 70 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e ulteriori disposizioni transitorie in materia di espropriazione per pubblica utilità
- Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 21 maggio 2004, n. 13

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Massimo Giorgetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 26 marzo 2004, n. 9/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 aprile 2004, dove ha acquisito il n. 492 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1° e 7°;
- La 7° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 29 aprile 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 6 maggio 2004, n. 5469.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con ricorso proposto dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127 Cost., il Governo, per le ragioni che di seguito si illustrano, ha impugnato le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, recante "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche".

Seguendo l'impostazione presente nella previgente legislazione in materia, la legge regionale n. 42/1984, anche la legge n. 27/2003, accanto alle disposizioni attinenti propriamente alla materia dei lavori pubblici di interesse regionale, contiene disposizioni per le costruzioni in zone classificate sismiche (peraltro di contenuto corrispondente alla disciplina previgente), il cui esatto ambito di applicazione risulta meglio definito alla luce della riclassificazione sismica del territorio nazionale operata con OPCM 20 marzo 2003, n. 3274, e della conseguente direttiva del Consiglio regionale del 3 dicembre 2003, n. 67.

Tra dette disposizioni rientrano appunto quelle che, a giudizio, del Governo travalicano i limiti delle competenze legislative che la Costituzione assegna alle Regioni.

In particolare, al comma 3 dell'articolo 66 si contesta il ricorso

so al meccanismo di autorizzazione "implicita" all'inizio dei lavori, mentre si reputa norma di principio quella posta dall'articolo 18 della l. 64/1974 (ribadita nella disposizione di cui all'articolo 94 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia") che prevede espressamente una preventiva autorizzazione scritta. Nei motivi di impugnazione si sostiene che la regolamentazione di questi aspetti interessa altresì la competenza esclusiva dello Stato, a mente dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, per quanto attiene allo "ordinamento civile" e alla "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".

Al fine di superare la censurata equiparazione degli effetti del deposito dei progetti presso lo sportello unico del comune a quelli dell'autorizzazione esplicita rilasciata dalla competente struttura regionale decentrata (da identificarsi nell'unità periferica del Genio civile), si propone di abrogare il disposto del comma 3 dell'articolo 66, dove si opera tale assimilazione, e di riconfigurare il procedimento ricollegando l'effetto autorizzatorio ad un'apposita comunicazione dell'ufficio regionale, secondo le disposizioni contenute nella legge 64/1974.

Alla procedura prevista dal comma 7 dell'articolo 66 il Governo muove censure pressoché identiche a quelle che si sono viste a proposito del comma 3. Ne segue che, anche in tale ipotesi si rende necessario introdurre all'interno del procedimento un meccanismo atto a superare il carattere implicito della certificazione di rispondenza alle norme sismiche. Sostanzialmente in tal modo vengono riportate in capo all'Ufficio regionale del Genio civile i compiti di verifica previsti dall'articolo 28 della legge 64/1974, riprodotto nell'articolo 62 del TU in materia di edilizia.

In detta disposizione si subordina difatti il rilascio della licenza di abitabilità (certificato di agibilità rilasciato ai sensi dell'articolo 25 del Testo unico) da parte del comune all'esibizione di un certificato dell'ufficio tecnico della Regione che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle prescrizioni tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si propone pertanto di abrogare la disposizione impugnata con la conseguente applicazione della vigente normativa statale di riferimento.

La modifica di cui all'articolo 2, comma 1 del disegno di legge, si rende opportuna al fine di rendere più chiara la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale n. 27/2003, laddove prevede la delega alle province delle funzioni relative "ai lavori pubblici e di pubblica utilità di competenza regionale". Con la modifica proposta vengono precisate due fattispecie distinte: quella dei lavori pubblici di competenza regionale e quella dei lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione. Senza detta precisazione, infatti, permarrrebbe un dubbio interpretativo in ordine alle funzioni espropriative relative alle opere private dichiarate di pubblica utilità (quali ad esempio quelle di competenza della SNAM) che, secondo la formulazione attuale, rimarrebbero nella competenza regionale - secondo quanto stabilito all'articolo 6, comma 9, del DPR n. 327/2001 - non potendo essere ricomprese nella delega alle province.

Le modifiche proposte al comma 2 dell'articolo 2, si rendono necessarie al fine di coordinare le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 70, comma 8, della legge regionale n. 27/2003, con l'applicazione della legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, in materia di espropriazioni.

Infatti l'articolo 57 del DPR n. 327/2001 prevede l'applicabilità delle nuove norme esclusivamente ai progetti la cui pubblica utilità sia stata dichiarata successivamente alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1 luglio 2003.

Alle procedure espropriative la cui pubblica utilità risulti dichiarata antecedentemente a tale data, è applicabile la disciplina previgente, quindi per la Regione Veneto la legge regionale n. 11/1981, che dispone la delega delle funzioni in materia di esproprio di competenza regionale alle Province e, limitatamente alle occupazioni temporanee d'urgenza, ai Comuni.

La legge regionale, tuttavia, è stata abrogata dall'articolo 74, comma 1, della legge regionale n. 27/2003, con l'eccezione di cui al comma 8 dell'articolo 70, che dispone di mantenerne l'efficacia limitatamente agli espropri relativi ai lavori pubblici di "competenza regionale".

La formulazione utilizzata dal legislatore regionale, in sede di applicazione della legge, si è rivelata non rispondente alle esigenze della Regione, in quanto paradossalmente si è venuta a creare una situazione secondo cui la Regione, che ha delegato alla Provincia la competenza sulle proprie opere, si trova ad avere la competenza in ordine alle funzioni espropriative relative a tutti gli altri lavori di pubblica utilità di interesse regionale.

Con la modifica proposta, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, relativamente ai procedimenti per i quali sussista la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta alla data di entrata in vigore del Testo Unico, opererà la delega alle province e ai comuni secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 11/1981.

Al comma 3 dell'articolo 2, infine, per garantire la continuità delle competenze in materia di espropriazione, viene riconosciuta l'efficacia degli eventuali provvedimenti adottati dalla Province e dai Comuni ai sensi della legge regionale n. 11 del 1981, dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27/2003 (10 gennaio 2004), fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 66 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 66 – Procedure per la realizzazione degli interventi.

1. Nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.”, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l'obbligo di concessione edilizia, è tenuto a depositare presso il comune competente per territorio il progetto e la documentazione previsti dall'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.”.

2. Il comune competente per territorio rilascia l'attestazione dell'avvenuto deposito di cui al comma 1 e restituisce copia vista degli elaborati.

3. (abrogato)

4. Il deposito del progetto di cui al comma 1 costituisce altre-

si denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica.

5. Il comune trasmette mensilmente alla struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo l'elenco dei progetti ricevuti.

6. Le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti con il metodo a campione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

7. (abrogato)

8. Per eventuali violazioni riscontrate dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 64/1974, si applicano le procedure di cui al titolo terzo della legge stessa.”.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 70 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 70 – Disposizioni transitorie in materia di espropriazione.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al DPR n. 327/2001, riferite all'esecuzione:

a) di lavori pubblici di competenza regionale;

b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.

3. Qualora la provincia individuata come autorità espropriante non provveda entro il termine stabilito nel provvedimento assunto a tal fine dalla Giunta regionale, la Giunta stessa esercita direttamente tale funzione.

4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è riferito anche all'esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale da realizzare attraverso enti o società partecipate dalla Regione.

5. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti svolge le seguenti attività:

a) deposito del progetto e della documentazione di cui al DPR n. 327/2001 presso l'ufficio provinciale per le espropriazioni;

b) operazioni relative al pagamento dell'indennità di espropriazione.

6. Nell'ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza regionale le funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in parte delegabili al concessionario, definendo l'ambito della delega nell'atto di concessione, i cui estremi debbono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 la Giunta regionale ripartisce fra le province un fondo, la cui entità è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, “Delega delle funzioni amministrative in materia di espropria-

zione per pubblica utilità”, abrogata ai sensi dell’articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del DPR n. 327/2001”.

- La legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 reca disposizioni in materia di “Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità”.

4. Struttura di riferimento

Direzione lavori pubblici